

01/2016

## MOZIONE

### Modifica art. 52 ROC Quietè notturna e pausa pomeridiana

L'art. 52 Regolamento Organico Comunale (ROC) del 9 aprile 2001 (approvato dalla SEL il 23 maggio 2001) così regola il diritto alla quiete notturna e alla pausa pomeridiana:

#### **Art. 52 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

<sup>1</sup> Fra le 23 e le 8 è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.

<sup>2</sup> Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19 e le 8 e tra le 12 e le 13, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

<sup>3</sup> Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 9, fra le 12 e le 13 e dopo le 19, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

<sup>4</sup> Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari indicati al cpv. 2 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Tale articolo è poi stato esplicitato tramite l'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili, approvata nel 2006 e meglio, per quanto qui interessa, con l'art. 4 che così recita:

#### **Art. 4 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

<sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturne.

<sup>2</sup> Tale divieto si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00.

<sup>3</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

#### **Art. 8 Lavori edili**

<sup>2</sup> L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati prescrivendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione.

Queste normative meritano un'analisi al seguito della quale si propone una revisione dell'articolo del ROC ed un adeguamento della relativa ordinanza.

Tutti noi abbiamo certamente a cuore la quiete notturna nel nostro paese; ciò non significa che non si possano valutare dei cambiamenti che vadano ad

armonizzare delle situazioni di fatto, in particolare per quanto concerne le attività edili e artigianali.

I settori dell'edilizia e dell'artigianato, in particolare mediante le commissioni paritetiche composte dai rappresentanti dei lavoratori e del padronato, stabiliscono che il calendario lavorativo sia in sostanza diviso in due grandi stagioni annuali.

L'attuale regolamentazione che prevede di raggiungere 2064 ore lavorative annuali, comporta la necessità di svolgere un maggior numero di ore lavorative nel periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre (di regola 9 ore mezza al giorno) e (di regola 8 ore) nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

Non sta certo a noi sindacare sulle motivazioni che hanno portato le commissioni paritetiche ad adottare tale regolamento

Vale però la pena ricordare quanto meno la possibilità di sfruttare al meglio le ore di luce giornaliera oppure gli aspetti climatici.

In particolare nelle ore estive, poter anticipare le attività al mattino è certamente opportuno.

La regolamentazione in vigore a Losone permette il lavoro a partire dalle ore 7.00 ma vieta la produzione di rumore.

E' evidente che iniziare delle attività lavorative edili o artigianali senza far rumore, senza poter utilizzare le attrezzature necessarie, risulta praticamente impossibile.

Non è pensabile che le ditte assumano dei costi salariali senza poter conseguire un corretto corrispettivo introito.

Risulta dunque evidente il contrasto fra le necessità di chi lavora e l'attuale regolamentazione comunale.

Vi è anche da riconoscere che la stragrande maggioranza della gente, durante la settimana (dal lunedì al venerdì) si alza per andare a lavorare o per andare a scuola verso le ore 7.00.

Di conseguenza, la modifica dell'orario lavorativo con la possibilità di generare i normali rumori delle attività lavorative, non andrebbe in particolare contrasto con la normale vita del Comune.

Di conseguenza, i sottoscritti mozionanti, allineandosi a diversi altri Comuni del Canton Ticino, propongono la modifica dell'art. ROC (e quindi il conseguente allineamento dell'Ordinanza municipale) come segue:

**Art. 52 Quiete notturna e pausa pomeridiana**


<sup>1</sup> Fra le 23 e le 8 (fra le 23 e le 7 dal 1 aprile al 31 ottobre) è vietato disturbare la quiete notturna con rumori molesti e inutili.



<sup>2</sup> Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi tra le 19 e le 8 (fra le 19 e le 7 dal 1 aprile al 31 ottobre) e tra le 12 e le 13, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

<sup>3</sup> Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 9, fra le 12 e le 13 e dopo le 19, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

<sup>4</sup> Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari indicati al cpv. 2 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Losone, febbraio 2016

R. Servalli  


GUERINI LUCA  
  
GIROCOI GIULIO  


FERNANDO FORNEZA



LORENZO FORNEZA



Barella Adriano



PIDÒ DANIELE



Seduta di Consiglio comunale del 21.03.2016  
Demandata alla commissione legislazione